



Associazione Italiana Giovani Avvocati

**SEZIONE DI NOVARA**

---

***Cresciamo insieme: per una associazione fra  
professionisti in regime forfettario***

**Alessio Cerniglia – Presidente AIGA Novara - Delegato**

## MOZIONE CONGRESSUALE

### Cresciamo insieme, per un'associazione fra professionisti in regime dei minimi

#### Premessa.

Sosteneva Norberto Bobbio nel suo noto saggio *“Eguaglianza e Libertà”* che un'uguaglianza può davvero considerarsi giusta, quando si ispira a quei *“criteri di giustizia”* che sono in grado di distinguere un'uguaglianza desiderabile da una non desiderabile.<sup>1</sup>

Il concetto di pari opportunità, spesso declinato dal Legislatore come necessità di garantire lo stesso punto di partenza venga applicato a tutti i membri del gruppo sociale<sup>2</sup> – nel nostro caso a tutti i giovani avvocati – può rappresentare anche alla luce della contingente crisi economica come un elemento di forte ingiustizia.

Pur volendo aderire ad una visione della nostra professione secondo una logica liberista sulla falsa riga delle recenti innovazioni legislative contenute nella legge 4 agosto 2017 n. 124, non si può fare a meno di sottolineare come la mancata considerazione delle condizioni di censo del giovane che si affaccia alla professione possano essere talvolta barriere insormontabili per l'ingresso nel mercato del lavoro.

Un'uguaglianza formale nell'applicazione della normativa non solo di carattere fiscale, ma anche per gli ulteriori adempimenti burocratici ad oggi gravanti sulla figura dell'avvocato (basti pensare alle procedure per il pagamento dei gratuiti patrocini, ai compiti affidati al giovane professionista dal processo civile telematico) creerebbe nei fatti quella uguaglianza non desiderabile di cui Norberto Bobbio parlava.

L'unico rimedio possibile che favorisca l'emersione di un criterio di giustizia universalmente accettabile, quale il merito, alla luce della tendenza legislativa alla progressiva penalizzazione della c.d. Avvocatura medio – piccola è rappresentato dall'agevolazione alla forma associativa.

Non tutte le forme associative tuttavia potrebbero tutelare quel desiderato concetto di merito.

Appare necessario strutturare questa forma associativa su una struttura che sia il più possibile paritaria fra i soggetti che la compongono, al fine di perseguire la difesa della figura dell'avvocato come libero professionista, l'unico fra tanti che per il decoro della professione non può accettare di rinunciare alla propria libertà intellettuale a vantaggio di un rapporto di subordinazione che può dare quale unica garanzia la certezza della retribuzione.

I concetti di libertà ed uguaglianza rimangono vuoti se non vengono declinati con quello di dignità. Così ci insegna l'art. 3 Cost.

Nella vita di tutti i giorni questo concetto deve essere realizzato attraverso la possibilità di concedere al libero professionista un'effettiva libertà di organizzazione che gli consenta di poter elevare la qualità della propria prestazione professionale e di poter avere maggior tempo libero da dedicare alle altre questioni che potrebbe

---

<sup>1</sup> Norberto Bobbio. *Eguaglianza e Libertà*, Einaudi 2009, pag. 11.

<sup>2</sup> Norberto Bobbio. *Op cit* pagg. 25 ss.

ritenere importanti – quali ad esempio la creazione di una famiglia – per lo sviluppo dell'avvocato prima ancora che come professionista, come persona.

Lo sviluppo della persona in ogni sua dimensione è un criterio di giustizia che pur in presenza di una disuguaglianza formale, ne può realizzare una sostanziale.

Un'associazione professionale in regime dei minimi può trasformare la piccola e media avvocatura in grande, realizzando il sogno di ciascun giovane poter contare su compenso adeguato per poter programmare il proprio futuro con un po' più di sicurezza.

### 1. Una proposta operativa

Attualmente il comma 54 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n. 190 esclude dall'applicazione del c.d. regime per le seguenti ipotesi:

- persone fisiche che abbiano usufruito di regimi forfettari per la dichiarazione dei redditi ovvero di regimi speciali ai fini dell'iva;
- soggetti non residenti in Italia ad eccezione di stati membri dell'Unione Europea o residente in stato aderente sullo spazio economico europeo, che fornisca adeguate informazioni e producano sul territorio italiano almeno il 75 % del reddito complessivo;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili;
- esercenti attività d'impresa arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 917/1986, ovvero società responsabilità limitata di cui all'art. 116 D.P.R. 917/1986.

Una tutela adeguata in grado di garantire il pieno rispetto della proporzionalità dell'obbligo di contribuzione di ogni cittadino può essere rappresentato dall'applicazione del regime forfettario a quelle associazioni fra i soli professionisti iscritti in albi o ad ordini, al fine di poter entrare sul mercato in una condizione di effettiva parità con le altre realtà associative che spesso distorcono il mercato verso una forma oligopolistica.

La società in regime dei minimi che si propone può nascere con interventi legislativi *ad hoc* sull'attuale assetto del regime forfettario dovrebbe tenere conto di quattro criteri:

- determinare un numero massimo di soci pari a 5;
- determinare il tetto massimo per l'applicazione del regime che derivi dalla somma dei diversi codici Ateco di cui all'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- applicare il regime alle società attualmente descritte dall'art. 5 comma 3 lett. C) del D.P.R 917/1986;
- la possibilità di assumere un impiegato amministrativo senza incorrere nell'applicazione del regime ordinario.

### 2. Conclusioni

La necessità di regalare alle future generazioni un avvenire che possa garantire una crescita umana e professionale felice per i giovani professionisti, ci invita a richiedere al Congresso Nazionale, attraverso

il voto della presente mozione, di impegnare la Giunta Nazionale e/o gli organi da essa delegati nel governo dell'Associazione ad intervenire in qualunque sede istituzionale e non, anche attraverso la predisposizione di apposite iniziative mirate affinché venga istituita per legge un'associazione professionale che possa fruire del regime fiscale forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità del 2015), con la facoltà per la stessa di poter assumere del personale dipendente.